

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 43/2025

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 220 DEL 05 DICEMBRE 2025

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 24 novembre 2025, n. 30788, sez. III civile**

Revocatoria

Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito e agisce per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto ha l'onere di dimostrare che l'escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, sicché l'esperimento dell'azione revocatoria si rende necessaria a tutela del proprio credito.

Cassazione, ordinanza interlocutoria, 1 ottobre 2025, n. 26471, Sez. Un. civili

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Opponibilità nei confronti dei creditori - Norme applicabili - Legge del disponente - Esclusione - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.

L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvenza, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).

Cassazione, ordinanza, 1 settembre 2025, n. 24317, sez. III civile

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione di risarcimento del danno per equivalente - Indivisibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di fare non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).

Cassazione, ordinanza, 29 agosto 2025, n. 24205, Sez. L civile

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Cessione di azienda - Prognosi di continuazione dell'attività - Onere di verifica del cedente - Esclusione - Fondamento.

La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi di continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele, quali la previsione della responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti nei confronti dei dipendenti o l'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost..

ESECUZIONE FORZATA

Cassazione, ordinanza, 23 agosto 2025, n. 23764, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Terzo pignorato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Cassazione con rinvio al primo giudice ex art. 383, comma 3, c.p.c. - Eccezioni - Originaria inammissibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.

FALLIMENTO

***Cassazione, ordinanza, 25 novembre 2025, n. 30903, sez. I civile**

Domanda di apertura della liquidazione giudiziale

La decisione degli amministratori di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non deve risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere (come tale) depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice: essendo, evidentemente, sufficiente (ma anche necessario) che la stessa (che è e resta di loro esclusiva competenza) sia sottoscritta (come poi confermato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 120-bis, comma 1, D. Lgs. 14/2019, in materia di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dalla modifica apportata all'art. 40, comma 2, c.c.i.i. dal D.Lgs. n. 136/2024) da coloro che (come l'amministratore unico) ne abbiano la rappresentanza.

MATRIMONIO

Cassazione, ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24409, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - PROMESSA DI MATRIMONIO - IN GENERE Matrimonio concordatario - Omessa trascrizione - Assimilabilità alla promessa ex art. 81 c.c. - Esclusione - Ragioni.

L'omessa trascrizione del matrimonio concordatario non è assimilabile alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., neppure in via estensiva o analogica, in quanto lo scambio dei consensi dei nubendi non implica una mera promessa di future nozze, ma completa la fattispecie dal punto di vista del diritto canonico ed è anche di per sé idoneo a produrre effetti civili, ove seguito dalla richiesta di trascrizione, entro cinque giorni, al parroco del luogo ove il matrimonio è stato celebrato, ovvero, successivamente, anche per iniziativa di uno solo dei contraenti, purché con il consenso dell'altro.

NOTAIO

Cassazione, ordinanza, 1 settembre 2025, n. 24344, sez. III civile

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità professionale - Adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo - Danno patrimoniale ascrivibile al professionista - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità professionale, l'adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all'errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l'omessa annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all'errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).

SOCIETÀ

***Cassazione, ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30166, sez. III civile**

In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie.

USUCAPIONE

***Cassazione, ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31126, sez. II civile**

Animus possidendi – legami di parentela

In presenza di stretti legami di parentela tra il detentore e il titolare del bene, si presume che la detenzione dei beni da parte del detentore sia avvenuta per tolleranza del titolare e non con *animus possidendi* necessario per l'usucapione. La parentela giustifica un'interpretazione della detenzione come atto di mera tolleranza, in mancanza di evidenti atti di interversione del

possesso.

II. Diritto tributario

Cassazione, sentenza 2 luglio 2025 n. 17991, sez. V

Imposta sulle donazioni- Interpretazione dell'atto presentato per la registrazione - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Effetti giuridici dell'atto - Rilevanza - Sostanza economica dell'operazione negoziale - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta sulle donazioni, l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione va svolta ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del rinvio operato dagli artt. 55, comma 1 e 60 d.lgs. n. 346 del 1990, sicché deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'operazione negoziale e non anche della sua sostanza economica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come atto gratuito una delibera di aumento di capitale sociale dietro conferimento di rami d'azienda, in ragione del supposto arricchimento determinato dalla sproporzione tra le quote di partecipazione al capitale riservate ai sottoscrittori e il valore economico dei conferimenti).

Cassazione, sentenza 4 luglio 2025, n. 18254, sez. V

Imposta sulle successioni - Obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, T.U.S. - Finalità - Conseguenze - Possibilità di dare la prova contraria circa la composizione dell'asse ereditario - Onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto disposto dall'art. 775, n. 5, c.p.c. - Esclusione.

L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobili, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobili e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

Cassazione, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19893, sez. V

Agevolazioni ex art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Requisito della "abitudine" - Prova specifica - Esclusione - Dichiarazione resa in sede di stipula dell'atto di compravendita - Sufficienza.

In tema di trasferimenti di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice, al fine di beneficiare dell'agevolazione connessa alla piccola proprietà contadina, non occorre una prova specifica della propria qualità di coltivatore diretto da parte del contribuente, essendo sufficiente la dichiarazione dal medesimo resa in sede di stipula dell'atto di compravendita, accompagnata dalle prescritte certificazioni, pur potendo l'Ufficio verificare l'eventuale non corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato.

*** Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29333, sez. V**

Imposte di registro e ipocatastali – Cessione di impianti di distribuzione carburanti

Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, vanno considerati immobili anche gli impianti e le attrezzature (in particolare, i serbatoi, gli erogatori e le pensiline) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la complessiva struttura al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.

*** Cassazione, ordinanza 21 novembre 2025, n. 30737, sez. V**

Imposta di registro- Art. 20 d.P.R. 131/1986- Conferimento di ramo d'azienda e cessione di quote di partecipazione- Esclusa riqualificazione come cessione d'azienda

La cessione della totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società X alla Y di cui risultava unica socia la A2A non solo non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione di partecipazione di quote ma neppure può essere ritenuta espressiva del trasferimento di un compendio produttivo organizzato idoneo, ex articolo 2555 cod. civ., a fungere da azienda o ramo di essa. Il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio che l'Amministrazione finanziaria non sia affatto tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella "forma apparente" al quale lo stesso art. 20 TUR fa riferimento. Tale attività qualificatoria, tuttavia, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti, soltanto in ragione "del risultato concreto perseguito dalle parti" o di una opinabile equivalenza economico-sostanziale tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda.

Così posta la questione, va pure evidenziata la diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo tassato, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti (v. Cass. del 5.12.2023, n. 34930; Cass. del 5.12.2023, n. 34955).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, anche in questa sede, si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione dei contratti, è stato fornito per resistere ai rilievi critici proposti dai contribuenti, circa l'effettiva volontà delle parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (compravendita di partecipazioni societarie) e presentato alla registrazione.

*** Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 30921, sez. V**

Iva- Agevolazioni "prima casa" – Immobile costruito su terreno facente parte di complesso immobiliare adibito a struttura ricettiva- turistica

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 8032/2013), l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal n. 21, Parte Seconda, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite.

Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastrato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie (cfr. Cass. n. 24462/2024).

*** Cassazione, ordinanza 25 novembre 2025, n. 30925, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Manifestazione di volontà di fruire dei benefici in dichiarazione di successione (2010) - Registrazione sentenza di usucapione (2015) da cui è derivato l'acquisto - Decadenza

La manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale. In tali termini, dunque, la generica manifestazione di voler conseguire il beneficio di cui si discute espressa nell'antecedente denuncia di successione non può legittimare la richiesta di agevolazione fiscale riferita al diverso atto (la sentenza di usucapione) che ha determinato l'effetto traslativo della proprietà. Conseguentemente, non essendo detta dichiarazione intervenuta prima della registrazione della sentenza di usucapione - come è pacifico -, la contribuente va dichiarata decaduta dal conseguimento del suddetto beneficio.